

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1795 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2018

che stabilisce la procedura e i criteri per l'applicazione dell'esame dell'equilibrio economico a norma dell'articolo 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2012/34/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 ⁽²⁾, ha aperto il mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri in vista del completamento dello spazio ferroviario europeo unico. Ciò può avere implicazioni per l'organizzazione e il finanziamento dei servizi ferroviari per passeggeri prestati nel quadro di un contratto di servizio pubblico. Gli Stati membri possono introdurre nella loro legislazione la possibilità di negare l'accesso all'infrastruttura qualora i nuovi servizi ferroviari per passeggeri a libero accesso compromettessero l'equilibrio economico dei suddetti contratti di servizio pubblico.
- (2) D'altro canto tali servizi, a seconda delle loro caratteristiche specifiche, come le caratteristiche qualitative, gli orari, le destinazioni servite e i potenziali clienti interessati, possono non essere in concorrenza diretta con i servizi pubblici e, di conseguenza, incidere limitatamente sull'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico. Vi possono essere inoltre effetti di rete positivi per gli operatori di servizio pubblico, vantaggi netti per i passeggeri o vantaggi sociali più ampi che dovrebbero essere presi in considerazione.
- (3) È pertanto necessario bilanciare gli interessi legittimi degli operatori che adempiono un contratto di servizio pubblico e delle autorità competenti, da un lato, e gli obiettivi generali di completare lo spazio ferroviario europeo unico e coglierne i più ampi vantaggi sociali, dall'altro. L'esame dell'equilibrio economico dovrebbe conseguire un bilanciamento tra tali interessi in gioco.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce che, come compenso per l'assolvimento di obblighi di servizio pubblico nella prestazione dei servizi ferroviari per passeggeri, gli operatori possono beneficiare di una compensazione finanziaria, di diritti di esclusiva o entrambi. La concessione di diritti di esclusiva agli operatori ferroviari non dovrebbe causare tuttavia la chiusura dei mercati di trasporto ferroviario nazionali di passeggeri.
- (5) Tali diritti di esclusiva non dovrebbero precludere il diritto di accesso di altre imprese ferroviarie, a meno che l'esame dell'equilibrio economico indichi che, tenuto conto del valore dei diritti di esclusiva, il nuovo servizio di trasporto ferroviario per passeggeri avrebbe una incidenza negativa notevole sulla redditività dei servizi effettuati nel quadro del contratto di servizio pubblico o sul costo netto della loro prestazione per l'autorità competente, o su entrambi, in funzione dei meccanismi di condivisione dei rischi stabiliti nel contratto di servizio pubblico.
- (6) Un esame dell'equilibrio economico dovrebbe essere richiesto solo per i servizi ferroviari per passeggeri che non sono prestati nel quadro di un contratto di servizio pubblico e che sono completamente nuovi o comportano una modifica sostanziale di un servizio esistente. Tale concetto comprende anche i servizi commerciali prestati dallo stesso operatore che esegue il contratto di servizio pubblico.
- (7) Dovrebbe spettare all'organismo di regolamentazione valutare se la modifica di un servizio ferroviario per passeggeri proposta debba essere considerata sostanziale. Un aumento delle frequenze o del numero di fermate potrebbe essere considerata una modifica sostanziale. Una variazione dei prezzi non dovrebbe essere considerata una modifica sostanziale, a meno che non sia incompatibile con il normale comportamento sul mercato e, se pertinente, con il piano commerciale presentato all'organismo di regolamentazione in occasione del precedente esame dell'equilibrio economico.

⁽¹⁾ G.U. 343 del 14.12.2012, pag. 32.

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (G.U. L 352 del 23.12.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (G.U. L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

